

**PRECISAZIONI IN ORDINE AL DOVERE DI SOCCORSO, ESCLUSIONE DALLA GARA  
(per quanto applicabile alla procedura di che trattasi)**

L'assenza dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e la violazione di status in cui devono trovarsi i concorrenti alla scadenza del bando comportano, in ogni caso, l'esclusione.

**Pertanto, sono insanabili e comportano l'esclusione le sottoelencate ipotesi, ivi comprese le altre previste nei vari articoli del presente disciplinare e nel capitolato di gara:**

- a) La mancata sottoscrizione della domanda e dell'offerta quando tale carenza impedisce la riconducibilità dell'offerta al concorrente, generando così l'incertezza assoluta sulla sua provenienza
- b) L'invio dell'offerta dopo il termine di scadenza
- c) L'offerta sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivamente posto a base d'asta
- d) L'offerta sia condizionata o espressa in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferita ad offerta relativa ad altra gara
- e) La mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento
- f) L'offerta non sia leggibile per file "corrotto" o "deteriorato", a causa di errore dell'offerente.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono, invece, **SANABILI, dietro il pagamento della sanzione** di cui oltre:

- 1 L'omessa produzione della carta di identità
- 2 La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
- 3 La mancata produzione del contratto di avvalimento e tutti gli altri adempimenti prescritti in ordine all'avvalimento. Resta ferma l'ipotesi di esclusione di cui alla lettera e) del presente articolo;
- 4 La mancata accettazione dei protocolli di legalità/codice etico
- 6 La mancata produzione delle referenze bancarie
- 7 La mancata produzione dell'impegno del fideiussore;
- 8 La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'offerta, quando essa sia comunque riconducibile al concorrente;

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 8 del suddetto elenco obbliga il concorrente al pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di Euro 90,00 (pari al 1,00 per mille dell'importo a base di gara), da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze dichiarative ritenute essenziali in base a quanto in seguito specificato. Il versamento di tale sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Decorso inutilmente detto termine senza che il concorrente abbia regolarizzato, si dispone l'esclusione del concorrente.

Sono, invece, **sanabili senza il pagamento di alcuna sanzione:**

- L'omessa indicazione dell'indirizzo del concorrente e del numero di fax
- L'omessa dichiarazione circa la posizione INAIL e INPS
- L'omessa indicazione dell'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

#### **CASI PARTICOLARI**

•

#### **CAUZIONE PROVVISORIA.**

Se la cauzione provvisoria non è stata allegata, la Stazione Appaltante la richiederà applicando il nuovo soccorso istruttorio, ossia dietro pagamento della sanzione di cui sopra. Una volta ottenuto il documento, la Stazione Appaltante verificherà la data: se la cauzione è stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorre da tale data, l'irregolarità è sanabile. Viceversa, qualora la cauzione rechi una data successiva alla data di presentazione dell'offerta, sarà pronunciata l'esclusione.

la richiederà applicando il nuovo soccorso istruttorio, ossia dietro pagamento della sanzione di cui sopra. Una volta ottenuto il documento, la Stazione Appaltante verificherà la data: se il contributo sia stata già pagato alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'irregolarità è sanabile.

Viceversa, qualora il pagamento del contributo rechi una data successiva alla data di presentazione dell'offerta, sarà pronunciata l'esclusione.

#### **DICHIARAZIONE CIRCA LE CONDANNE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016**

Giova premettere che la Stazione Appaltante verificherà il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive prodotte. Pertanto, se il concorrente dichiara espressamente di non avere riportato condanne, ma esse emergano in sede di controllo, vi saranno gli estremi del falso in gara, con esclusione e segnalazione all'Autorità.